



COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (Ex articoli 19 e 20 Legge 10.12.1993 n.515)

Dr.ssa Maria Paola Vannucchi
Posizione Individuale Studio e Ricerche Regolamenti

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line and a small dash.

INDICE

Art. 1 - Finalità del Regolamento	pag.
Art. 2 - Locali a disposizione	pag.
Art. 3 - Modalità di richiesta	pag.
Art. 4 - Modalità di utilizzo	pag.
Art. 5 - Tariffe e deposito cauzionale	pag.
Art. 6 - Responsabilità	pag.
Art. 7 - Abrogazioni.....	pag.
Art. 8 - Entrata in vigore	pag.



Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte dei partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali dei locali messi a disposizione dal Comune tra quelli già predisposti per conferenze e dibattiti in base a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 10.12.1993 n. 515.

Articolo 2 - Locali a disposizione

I locali da mettere a disposizione dei partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali sono i seguenti:

- **SALA TERZANI (presso Biblioteca San Giorgio).....fino a 99 persone (in orario di apertura della biblioteca)**

- **PALESTRA BOTTEGONE fino a 30 persone**

- **CENTRO SOCIALE LE GRAZIEfino a 30 persone**

- **BIBLIOTECA EX-SCUOLA MEDIA DI PRACCHIAfino a 30 persone**

- **LA CATTEDRALE..... fino a 900 persone**

- **MAGAZZINI DEL SALE A PALAZZO COMUNALE fino a 50 persone**

- **FABBRICA DELLE EMOZIONI fino a 99 persone**

2. I suddetti locali sono messi a disposizione dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura uguale fra loro, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali.

Articolo 3 - Modalità di richiesta

1. I partiti o movimenti che intendono utilizzare i locali messi a disposizione, devono presentare istanza al Sindaco nel periodo compreso tra il 7° e il 2° giorno lavorativo antecedente la data della manifestazione.

2. Nelle domande stesse deve essere specificato, oltre al giorno per il quale viene richiesto l'utilizzo, anche la fascia oraria interessata.

3. Ogni soggetto avente titolo può utilizzare, nella giornata prescelta, nel caso in cui ci siano richieste di altri, soltanto un locale fra quelli indicati all'art.2 del presente regolamento e per la durata massima indicata al successivo art.4.

4. Le domande devono essere inviate per posta, per posta elettronica certificata o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune. L'ufficio protocollo provvederà a darne celermente notizia al Dirigente competente in materia di gestione del patrimonio comunale che provvede a esaminarle in ordine al numero di protocollo.

5. I partiti o movimenti ai quali, per mancanza di strutture disponibili nel giorno richiesto e nell'orario richiesto, non può essere assegnato un locale saranno tempestivamente informati, al fine di metterli in grado di ripetere, eventualmente, la richiesta per i giorni successivi. Pertanto l'istanza dovrà contenere il recapito cui inviare eventuali comunicazioni.

Articolo 4 - Modalità di utilizzo

1. I locali indicati all'art.2 del presente regolamento sono messi a disposizione dei partiti o movimenti nel giorno richiesto, salvo quanto detto agli articoli precedenti per il caso di insufficienza di locali, per il periodo massimo di cinque ore consecutive nell'arco della giornata, e compatibilmente con le iniziative eventualmente già programmate alla data di convocazione dei comizi elettorali.

2. L'uso dei locali dovrà avvenire esclusivamente per motivi elettorali, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e nei tempi e con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 5 – Tariffe e deposito cauzionale

1. Per l'utilizzo dei locali la Giunta Comunale determinerà apposite tariffe che andranno a coprire esclusivamente le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali (illuminazione, riscaldamento, personale di pulizia, personale comunale addetto ai locali, ecc.), e che i partiti o movimenti dovranno versare per l'intero prima dell'uso all'U.O. Gestioni Economali insieme a un deposito cauzionale di importo pari alla tariffa, il cui importo sarà determinato sempre con la stessa deliberazione, e che sarà restituito dopo la positiva verifica di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento. L'U.O. Gestioni Economali rilascerà apposita quietanza in relazione al pagamento della tariffa e del deposito cauzionale.

2. Il personale comunale addetto ai locali di cui trattasi, ne vieterà l'uso ove il richiedente non dimostri di aver assolto al pagamento della relativa tariffa e del deposito cauzionale esibendo l'apposita quietanza.

Articolo 6 - Responsabilità

1. I partiti o movimenti utilizzatori rimangono responsabili di eventuali danni, alle persone, ai locali ed alle suppellettili, prodotti a causa dell'utilizzo. A tal fine nella richiesta di utilizzo dovrà essere individuato un responsabile, persona fisica, nei confronti del Comune concedente, anche ai fini della refusione di eventuali danni patiti dai locali concessi.

2. I locali verranno consegnati al suddetto responsabile previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna e di una dichiarazione con la quale il Comune viene esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che eventualmente possano derivare dall'uso di tale struttura.

3. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del suddetto responsabile, previa verifica dei locali da parte dello stesso, comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni di cui trattasi in ordine all'uso per il quale sono richiesti, e pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.

4. I locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica da parte del personale comunale addetto ai locali che nessun danno è stato arrecato alla struttura, agli impianti ed agli arredi. In caso contrario, sarà incamerata la cauzione di cui all'art. 5 e, qualora l'importo della cauzione non fosse sufficiente, si procederà all'addebito della differenza per il risarcimento dei danni, senza pregiudizio dell'azione civile.

Art.7 Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente regolamento per l'utilizzo di locali comunali da parte di partiti e movimenti in occasione di consultazioni elettorali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 17.2.1994 e successivamente modificato.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.